



**TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Onorario dr Natalina Raffaelli, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.719/2016 R.G.

**TRA**

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., c.f. 00411140585, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Grandinetti, elettivamente domiciliato in Tropea presso lo studio dell'avv. Francesco Pacienza in Via Venere n.34 Vibo Valentia

**OPPENENTE -ATTRICE RICONVENZIONALE**

**CONTRO**

MARCIANO' Maria, nata a Nicotera il 15.12.1939, c.f. MRCMRA39T45F839R, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sonia Lampasi e Gabriele D'Ottavio, nel cui studio in sono elettivamente domiciliati

**CONVENUTI**

avente a oggetto: vendita immobili

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**



Con atto di citazione del 04.05.2016 la Groupama Assicurazioni S.p.A. in persona del suo legale rappresentante conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia Marcianò Maria in opposizione al decreto ingiuntivo n. 130/2016 del Tribunale di Vibo Valentia, con cui, su ricorso della convenuta, le era stato ingiunto il pagamento di € 46.000,00, oltre interessi e spese di lite e accessori di legge, su ricorso proposto dalla convenuta per il pagamento dell'importo riconosciute dal lodo arbitrale del 30.06.2015, a titolo di risarcimento del danno subito nell'incendio verificatosi il 01.12.2010 all'Hotel Miragolfo da lei gestito; rilevava in particolare l'illegittimità del lodo arbitrale, peraltro oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, erroneamente qualificato come lodo rituale, in violazione dell'art. 55 delle condizioni generali del contratto di assicurazione; chiedeva pertanto che, previa sospensione in attesa della definizione dell'impugnazione del lodo arbitrale azionato col decreto opposto, venisse dichiarata la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne venisse disposta la revoca, con declaratoria che nulla era dovuto in forza di esso dalla Groupama Assicurazioni S.p.A.

Si costituiva in giudizio Marcianò Maria, che preliminarmente eccepiva l'insufficienza del mandato difensivo prodotto e l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo per carenza di potestas judicandi della Corte di Appello e, nel merito, ribadiva la fondatezza della sua pretesa, dovendosi intendere esclusi dall'ambito della tutela assicurativa solo gli eventi socio-politici, ma non gli eventi dolosi per fatto di terzi.

Nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, n. 1986/2017 del 15.11.2017, che ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale posto a base del decreto ingiuntivo opposto.

La causa è stata quindi trattenuta a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**



L'opposizione spiegata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.

Devono essere preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall'opposta Marcianò, alla luce della sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro, che ha affermato la propria potestas judicandi e della procura speciale prodotta dall'opponente alla rappresentanza processuale.

Nel merito, la caducazione, a opera della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, del titolo in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto determina anche la caducazione di qualsiasi sua efficacia e degli effetti prodotti, tamquam non esset.

Né peraltro può trovare applicazione nel caso di specie il principio, invocato da parte opposta, in virtù del quale l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, ostandovi nella fattispecie il disposto dell'art. 55 delle condizioni generali di contratto e la clausola compromissoria in essa prevista, determinando l'improponibilità dell'azione giudiziaria.

Il decreto impugnato deve pertanto essere revocato, con conseguente statuizione di restituzione delle somme eventualmente riscosse da parte di Marcianò Maria in favore della Groupama Assicurazioni S.p.A.

In considerazione della novità delle questioni esaminate e dell'imputabilità al Collegio arbitrale dell'errata qualificazione della natura del lodo, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Vibo Valentia n. 130/2016 del proposta dalla Groupama assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di Marcianò Maria, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:

- revoca l'opposto decreto;
- dichiara tenuta e condanna Marcianò Maria alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in forza del predetto decreto, oltre interessi legali dalla data di riscossione al soddisfo;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Vibo Valentia, il 01.07.2020

Il Giudice Unico

(dr Natalina Raffaelli)

